

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«Gruppo PSC S.p.A. 6% 2014 - 2021»
DI NOMINALI EURO 5.000.000
ISIN IT0005044026

Gruppo PSC S.p.A.
con sede legale in Via Campo, 32 – 85046 Maratea (PZ)
capitale sociale €uro 1.150.000,00 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Potenza 01521330769
R.E.A. PZ - 115582

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1.1 Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito obbligazionario da parte di Gruppo PSC S.p.A..

Il prestito obbligazionario per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «Gruppo PSC S.p.A. 6% 2014 - 2021» è costituito da n. 50 (cinquanta) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno in taglio non frazionabile ed è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Alla Data di Emissione, l'Emittente procederà all'accentramento delle Obbligazioni presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

1.2 Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali.

In caso di successiva circolazione, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

1.3 Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, ad un valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

1.4 Data di Emissione e Data di Godimento

Le Obbligazioni sono emesse alla Data di Emissione e hanno godimento a partire dalla Data di Godimento.

1.5 Durata

Il Prestito Obbligazionario ha durata pari a 7 (sette) anni sino alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto ai successivi articoli 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) ed 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

1.6 Interessi

Il Prestito Obbligazionario è fruttifero di interessi, nella misura del 6% (sei per cento) annuo lordo, dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa).

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi articoli 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) ed 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), la relativa Data di Rimborso Anticipato,

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale

spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

1.7 Rimborso

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) ed 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito Obbligazionario sarà di tipo *amortising* con 4 (quattro) anni di preammortamento e verrà rimborsato alla pari in 6 (sei) rate a partire dalla Data di Pagamento che cade il 14 febbraio 2019 e successivamente ad ogni Data di Pagamento sino alla Data di Scadenza, secondo il piano di ammortamento riportato nella tabella sottostante:

Piano di ammortamento prestito obbligazionario					Piano di ammortamento singola obbligazione	
Data	Valore Nominale Residuo	Numero Rate Capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo Singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola obbligazione
14-8-14	5.000.000,00				100.000	
14-2-15	5.000.000,00				100.000	
14-8-15	5.000.000,00				100.000	
14-2-16	5.000.000,00				100.000	
14-8-16	5.000.000,00				100.000	
14-2-17	5.000.000,00				100.000	
14-8-17	5.000.000,00				100.000	
14-2-18	5.000.000,00				100.000	
14-8-18	5.000.000,00				100.000	
14-2-19	4.150.000,00	1	850.000,00	17%	83.000	17.000,00
14-8-19	3.350.000,00	2	800.000,00	33%	67.000	16.000,00
14-2-20	2.500.000,00	3	850.000,00	50%	50.000	17.000,00
14-8-20	1.700.000,00	4	800.000,00	66%	34.000	16.000,00
14-2-21	850.000,00	5	850.000,00	83%	17.000	17.000,00
14-8-21	0	6	850.000,00	100%	0	17.000,00

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

1.8 Rimborso anticipato a favore dell’Emittente

L’Emittente avrà la facoltà di procedere, in coincidenza con ciascuna Data di Pagamento (a partire dalla Data di Pagamento che cadrà il 14 febbraio 2019 (inclusa), al rimborso anticipato, anche parziale, fino al 100% delle Obbligazioni:

- (i) ad un valore nominale pari al 103% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipata venga esercitata ad una delle Date di Pagamento

intercorrenti tra la Data di Pagamento che cadrà il 14 febbraio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 14 agosto 2019 (inclusa);

- (ii) ad un valore nominale pari al 102% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipata venga esercitata alla Data di Pagamento che cadrà il 14 febbraio 2020 o alla Data di Pagamento che cadrà il 14 agosto 2020;
- (iii) ad un valore nominale pari al 101% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipata venga esercitata alla Data di Pagamento che cadrà il 14 febbraio 2021.

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

1.9 Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso totale anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti Eventi Rilevanti:

- (i) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni;
- (ii) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile;
- (iii) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (iv) la perdita del controllo dell'Emittente da parte dei Soci della stessa ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'Emittente abbia ottenuto il previo consenso scritto degli Obbligazionisti ad eccezione dell'acquisto del 51% della partecipazione di Gruppo PSC S.p.A. da parte di PSC Holding S.p.A;
- (v) il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna di uno o più amministratori dell'Emittente per reati di corruzioni e/o riciclaggio;
- (vi) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (vii) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (viii) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- (ix) l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*);

- (x) la distribuzione, per ciascun anno fino alla scadenza del Prestito, di dividendi, utili o riserve, senza previo consenso scritto degli Obbligazionisti, per un ammontare eccedente il 50% dell'utile di esercizio distribuibile tranne il caso in cui tali distribuzioni siano già state approvate dall'organo competente dell'Emittente entro la Data di Emissione;
- (xi) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal successivo articolo 1.12 (*Impegni dell'Emittente*).

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente, tramite il Rappresentante Comune e comunque previa conforme delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti, il rimborso totale anticipato delle Obbligazioni con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo pscpec@pec.it almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente agli Obbligazionisti in relazione alle Obbligazioni, diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

1.10 Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

1.11 Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

1.12 Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri beni ad eccezione dei Vincoli Ammessi;

- (ii) non cessare né ridurre significativamente il proprio *Core Business* e ad astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il *Core Business*;
- (iii) non approvare o compiere operazioni straordinarie sul proprio capitale quali, operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione, ad eccezione di operazione di aumento di capitale, senza, in ogni caso, il previo consenso scritto degli Obbligazionisti;
- (iv) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (v) non permettere senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti, il verificarsi di alcun evento o circostanza che determini la perdita del controllo dell'Emittente da parte dei Soci della stessa ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ad eccezione dell'acquisto del 51% della partecipazione di Gruppo PSC S.p.A. da parte di PSC Holding S.p.A.;
- (vi) non procedere senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti e 2447-*decies* del Codice Civile;
- (vii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento ad esso derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (viii) fare in modo che i fondi rivenienti dall'emissione delle Obbligazioni siano riservati esclusivamente a nuovi investimenti (ad eccezioni di quelli aventi natura speculativa) ed al finanziamento del circolante e a non consentire l'utilizzo degli stessi per il rifinanziamento e/o rimborso di alcun Indebitamento Finanziario dell'Emittente e/o di una o più società facenti parte del Gruppo;
- (ix) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario per un importo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- (x) comunicare prontamente il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xi) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio di esercizio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;
- (xiii) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (xiv) aggiornare semestralmente e comunicare agli Obbligazionisti i dati relativi alla situazione contabile semestrale della società Emittente;

- (xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti (c.d. *informativa price sensitive*);
- (xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il *rating* pubblico attribuito all'Emittente e/o alle Obbligazioni (ove tale *rating* sia disponibile) e le relative modifiche;
- (xviii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo a comunicare agli Obbligazionisti ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria, che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze;
- (xix) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xx) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xxi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xxii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xxiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana.

1.13 Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

1.14 Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

1.15 Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 5 agosto 2014. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione delle Obbligazioni per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

1.16 Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'articolo 1.21 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 1.16 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso scritto degli Obbligazionisti.

1.17 Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.

1.18 Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

1.19 Assemblea degli Obbligazionisti

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile relative all'assemblea degli obbligazionisti.

1.20 Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

1.21 Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo: www.gruppops.com, nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Agente per il Calcolo**” indica l’Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” indica l’assemblea degli Obbligazionisti.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente ovvero progettazione realizzazione e manutenzione di impianti nei seguenti settori: infrastrutture, TLC/ICT, trasporti ed energia ed ogni altra attività attinente e/o di supporto a quanto suddetto.

“**Data di Emissione**” indica il 14 agosto 2014.

“**Data di Godimento**” indica il 14 agosto 2014.

“**Data di Pagamento**” indica il 14 febbraio ed il 14 agosto di ciascun anno.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica, a seconda del caso, (i) la data indicata dall’Emittente all’interno della comunicazione di rimborso anticipato pubblicata sul sito internet dell’Emittente ai sensi dell’articolo 1.8 ovvero (ii) la data specificata dagli Obbligazionisti nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’articolo 1.9, restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi almeno 10 (dieci) Giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell’Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” indica in relazione alle Obbligazioni la data in cui tali obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà il 14 agosto 2021.

“**Emittente**” indica Gruppo PSC S.p.A., con sede legale in Via Campo n. 32, 85046 Maratea (PZ) capitale sociale deliberato Euro 1.150.000,00 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Potenza n. 01521330769, R.E.A. n. PZ – 115582.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

“**Evento Rilevante**” indica ciascun evento al verificarsi del quale gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all’Emittente il rimborso anticipato del Prestito ai sensi dell’articolo 1.9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa

qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;

- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di *patronage* e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali;
- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (f) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*marked to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo);
- (g) qualsiasi ammontare derivante da un accordo di anticipazione o di acquisto differito, nel caso in cui: (A) una delle principali ragioni della stipulazione di tale accordo sia quella di raccogliere fondi o di finanziare l'acquisto o la costruzione del bene o del servizio in oggetto, oppure (B) l'accordo sia finalizzato alla fornitura di beni o servizi ed il pagamento sia dovuto a più di 90 (novanta) giorni dalla data della fornitura; e
- (h) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (g) che precedono.

“**Investitori Professionali**” indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali come individuata dall'articolo 26, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari (*i.e.* il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007).

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Obbligazioni**” indica n. 50 (cinquanta) titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall'Emittente, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

“**Obbligazionisti**” indica, complessivamente, i soggetti portatori delle Obbligazioni e “**Obbligazionista**” indica ciascuno di essi.

“**Prestito Obbligazionario**” indica il prestito costituito dalle Obbligazioni per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «Gruppo PSC S.p.A. 6% 2014 - 2021» emesso dall'Emittente.

“**Rappresentante Comune**” indica il rappresentante comune eventualmente nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento delle Obbligazioni.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” indica la richiesta di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario inviata tramite PEC dagli Obbligazionisti all’Emittente ai sensi dell’articolo 1.9 contenente (i) l’indicazione specifica e motivata dell’evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario nonché (ii) l’indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

“**Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.

“**Soci**” indica:

- (i) il Sig. Umberto Pesce, nato a Lagonegro (PZ) il 21.5.1968, C.F. PSCMRT68E21E409D che detiene una partecipazione pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente;
- (ii) il Sig. Angelo Pesce, nato a Lagonegro (PZ) il 10.5.1971, C.F. PSCNGL71E10E409Y che detiene una partecipazione pari al 4% del capitale sociale dell’Emittente; e
- (iii) il Sig. Emidio Pesce, nato a Lauria (PZ) il 7.10.1937, C.F. PSCMDE37R07E483M che detiene una partecipazione pari al 1% del capitale sociale dell’Emittente.

“**Tasso di Interesse**” indica il tasso di interesse fisso nominale annuo lordo applicabile alle Obbligazioni pari al 6% (sei per cento).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale**” indica, alla Data di Emissione, il valore nominale unitario di ciascuna delle 50 (cinquanta) Obbligazioni pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

“**Vincoli Ammessi**” indica in relazione all’Emittente:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente, purché il valore dei beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (e) i Vincoli previamente approvati per iscritto dagli Obbligazionisti.

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente di seguito elencati:

- (a) Fidejussioni a favore di imprese controllate per complessivi Euro 4.365 migliaia;
- (b) Fidejussioni a favore di imprese collegate per complessivi Euro 434 migliaia;
- (c) Fidejussioni a favore di altri per complessivi Euro 159 migliaia; e
- (d) Lettere di impegno per complessivi Euro 3.569 migliaia.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni a garanzia degli obblighi dell’Emittente nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall’Emittente a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).